

Circolare n°: 12/2021

**Oggetto: Criptovalute e obblighi dichiarativi**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

***Nel prosieguo evidenziamo, per sommi capi, gli aspetti salienti degli obblighi dichiarativi che interessano il mondo delle Criptovalute.***

---

A fronte del crescente utilizzo di criptovalute sia a scopi commerciali, sia a fini speculativi, e la necessità di rispettare gli obblighi di trasparenza fiscale previsti dalla legge, si ritiene opportuno fornire un chiarimento in tema di trattamento in dichiarazione, dei redditi prodotti dall'utilizzo di valute virtuali.

La rilevanza fiscale delle operazioni con valute virtuali si ha nei seguenti casi:

- a) Nella cessione a termine di valute estere, indipendentemente dall'ammontare posseduto dal cedente nel corso del periodo d'imposta;
- b) Nella cessione di valute rinvenenti da depositi o conti correnti e prelievi di valute estere da depositi o conti correnti, a condizione che la relativa giacenza media sia superiore ad Euro 51.645,69.

Pertanto, per quanto concerne la tassazione delle plusvalenze è necessario distinguerle tenendo conto delle modalità contrattuali di negoziazione delle valute. Ovvero, le plusvalenze prodottesi a seguito di cessione a termine sono tassate indipendentemente dagli importi interessati, mentre quelle derivanti da cessioni a pronti sono imponibili soltanto qualora la valuta scambiata provenga da un portafoglio elettronico la cui giacenza media, espressa in euro, sia superiore ad un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta (l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 956-39/2018 ha affermato che la giacenza va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia di wallet). Nella ipotesi di cessione a pronti il legislatore ha equiparato il prelievo dal conto corrente o dal deposito alla cessione a titolo oneroso della valuta, a nulla rilevando le finalità a cui le somme prelevate sono destinate. È stato inoltre chiarito che

in caso di prelievo dal deposito o da conto corrente in valuta, ai sensi dell'art 67 del TUIR, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (applicando quindi il metodo "LIFO").

La quantificazione del valore della giacenza, rilevante ai fini della verifica del superamento della predetta soglia, avviene secondo il tasso di riferimento all'inizio del periodo d'imposta (1° gennaio) in cui si verifica il presupposto della tassazione e considerando, quale prezzo giornaliero, il rapporto di cambio rilevato sul sito dove si acquista la valuta virtuale, o in mancanza quello rilevato sul sito dove si ha effettuato la maggior parte delle operazioni.

### **Determinazione della plusvalenza**

Per le persone fisiche che detengono valute virtuali, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale (plusvalenze, realizzate mediante prelievo o vendita della criptovalute, generate dall'oscillazione del tasso di cambio BRC/EURO), si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali. Si osservano pertanto le regole dell'art. 67 del TUIR in base al quale le plusvalenze valutarie (proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere) appartengono alla categoria dei redditi diversi di natura finanziaria.

Nella cessione a pronti di valute estere provenienti da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio LIFO (costo che deve essere documentato dal contribuente).

Per le valute estere cedute a termine, ai sensi del comma 6 art 68 del TUIR, si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione (costo che deve essere documentato dal contribuente).

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 210 del 13 luglio 2020, ha infatti confermato che nella cessione a termine di valute estere, con riguardo alla determinazione della base imponibile, la plusvalenza/minusvalenza imponibile derivante dall'operazione di cessione non coincide con la plusvalenza/minusvalenza effettivamente realizzata tramite l'operazione e quantificabile tramite il raffronto del

prezzo di vendita con il costo di acquisto sostenuto, bensì sulla base del tasso di cambio a pronti, meramente virtuale, alla data della stipula del contratto.

#### **Indicazione della plusvalenza in dichiarazione dei redditi**

Nel caso vengano riscontrati i presupposti per la tassazione del reddito, dovrà essere compilato il quadro RT, sezione II, del modello redditi persone fisiche, comportando l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%.

La base imponibile sarà definita per differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto (determinato applicando il cambio storico calcolato sulla base del criterio LIFO, ovvero nel caso di cessione a termine, applicando il tasso di cambio a pronti alla data di stipula del contratto), aumentato di ogni altro onere inerente la produzione del reddito.

#### **Quadro RW**

Da tempo l'amministrazione finanziaria ha confermato l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, equiparando sotto il profilo fiscale le criptovalute alle valute estere.

Il contribuente deve pertanto indicare in dichiarazione il controvalore in euro della valuta virtuale secondo il cambio al 31 dicembre (ovvero in caso di smobilizzo nel corso dell'anno, il valore del disinvestimento), reperibile dalla piattaforma dove ha acquistato la valuta, indicandola alla colonna n. 3 con codice di individuazione n. 14 "altre attività estere di natura finanziaria". In questo caso, la compilazione del quadro RW non comporta la liquidazione dell'IVAFE poiché l'applicazione della stessa presuppone la disponibilità delle valute su depositi o conti correnti esclusivamente di natura bancaria, mentre le valute virtuali sono riconducibili a portafogli elettronici, detti "wallet".

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello STP**  
**Dott.ssa Elena Spiller**